



Assessorato dell'Ambiente
Servizio Tutela Fauna Selvatica, Caccia e Pesca – Oasi e Parchi



Piano Faunistico-Venatorio Provinciale
2010-2014

Provincia del Medio Campidano

Assessorato dell'Ambiente

Servizio Tutela Fauna Selvatica, Caccia e Pesca – Oasi e Parchi

**PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE
2010-2014**

Coordinamento a cura del dott. Carlo Garau

Settore Ambiente, Servizio Tutela Fauna Selvatica, Caccia e Pesca – Oasi e Parchi

Via Paganini, 22 – 09025 Sanluri (VS)

Dirigente: Ing. Pierandrea Bandinu

Referente: Dott. Carlo Garau

Email: fauna@provinciamediocampidano.it

Redazione e gruppo di lavoro:

Dott. Mauro Murru

Dott. Franco Picciau

Dott. Geologo Simone Orrù

Dr. Giovanni Scanu

Studio di incidenza: Ing. Paolo Vargiu e dott.ssa biol. ing. Elisabetta Bina, PhD.

Coordinamento tecnico: Dott. Mauro Murru

Ringraziamenti:

Tutte le Associazioni del territorio (venatorie, ambientaliste, di allevatori, di agricoltori) intervenute alle riunioni di ascolto effettuate per la stesura di questo Piano Faunistico-Venatorio;

I rappresentanti degli Istituti faunistici (ZAC, ATV e Autogestite);

Le Amministrazioni Comunali della Provincia del Medio Campidano;

La Commissione Ambiente Provinciale;

Il Comitato Provinciale Faunistico;

L'Ufficio del Piano della Provincia del Medio Campidano.

Foto in copertina

Sig. Marcello Cannas (Cervo sardo); immagini d'epoca tratte da Venatoria (Rivista degli anni 30')

INDICE GENERALE

Premessa

Il percorso parallelo della Valutazione ambientale strategica

Parte 1° Disposizioni Generali

1.1 Quadro Normativo di riferimento

Parte 2° Elementi Conoscitivi

2.1 Assetto territoriale

2.2 Assetto faunistico

Parte 3° Pianificazione Faunistico-Venatoria

3.1 Definizione della Superficie Agro-Silvo-Pastorale

3.2 Destinazione territoriale

3.3 Individuazione dei comprensori omogenei

3.4 Obiettivi generali di pianificazione

3.5 Definizione delle densità obiettivo e pianificazione delle attività gestionali della fauna selvatica

3.6 Idoneità territoriale e pianificazione delle attività gestionali degli istituti faunistici

3.7 Danni, prevenzione ed interventi ambientali

Parte 4° Studio di incidenza del piano faunistico-venatorio provinciale

PREMESSA

La legge nazionale prima (L. 157/92) e quella regionale poi (LR 23/98), hanno introdotto in maniera esplicita il concetto di pianificazione nella normativa inerente la conservazione e il prelievo della fauna selvatica, attribuendo alle Province, sotto stretto coordinamento della Regione, il compito di elaborare Piani Faunistici-Venatori da aggiornare periodicamente.

Il cronico ritardo nel recepire L. 157/92 da parte della regione, che ha portato alla stesura della legge regionale (LR 23/98) solo 6 anni dopo e che fino all'anno scorso, cioè dopo altri 10 anni, non era stata ancora predisposta per la sua attuazione, lascia sgomenti! Anche perché la Sardegna per sua storia naturalistica, ha un patrimonio faunistico unico nel suo genere e su alcune specie, come Lepre e Pernice sarda ad esempio, si effettua da anni un prelievo venatorio "rischioso" perché privo di pianificazione, conoscenza e per nulla coerente con le reali disponibilità del territorio. Già 100 anni fa si conosceva la ricchezza faunistica locale, in termini qualitativi, e se ne auspicava se non la sua salvaguardia, almeno la programmazione del suo prelievo (Venatoria, 1930).

Solo nel 2008 c'è stata l'accelerazione che ha permesso a tutte le 8 Province sarde di esprimere il loro punto di vista circa la pianificazione faunistico-venatoria. Sulla base infatti prima, della Carta delle Vocazioni Faunistiche della Sardegna (2005) e l'elaborazione poi della Bozza di Piano Faunistico-Venatorio Regionale da parte dei tecnici dell'Istituto Regionale della Fauna Selvatica (IRFS), la Regione ha chiesto ad ogni provincia ed entro una scadenza ben precisa, di formulare la loro proposta di piano provinciale, pena il commissariamento.

La Provincia del Medio Campidano ha fatto dunque la scelta, non priva di difficoltà, di non lasciare ad altri la stesura di questa proposta di Piano e il concetto che sta trasmettendo, nei numerosi incontri con il mondo venatorio e non solo, è che il patrimonio faunistico provinciale è un bene comune e come tale, il suo "utilizzo", dev'essere necessariamente programmato e gestito nel miglior modo possibile. Il concetto è innovativo per il nostro modo tradizionale di vedere la caccia, ma assolutamente in linea con le più moderne visioni, con un occhio al futuro, circa l'uso sostenibile delle risorse naturali. La caccia utilizza una risorsa naturale "rinnovabile", ma se il suo prelievo avviene in maniera incontrollata e in presenza di concause evidenti vedi il degrado degli habitat, rischia di trasformarsi in "non rinnovabile" con il pericolo dell'estinzione delle popolazioni animali più vulnerabili e conseguente fine del prelievo stesso.

La missione quindi che la Provincia del Medio Campidano intende perseguire attraverso questo piano, è quella di preservare le popolazioni locali di selvaggina per poter continuare, in modo sostenibile, le tradizioni venatorie che la caratterizzano. Questo piano non detterà quindi un sistema rigido di fredde regole, ma cercherà di elaborare uno strumento di lavoro pratico, che partendo dalla conoscenza della situazione attuale definisca obiettivi realistici, metta in atto interventi corretti e condivisi, e individui i metodi per monitorare l'efficacia degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi e quindi le opportunità di miglioramento per il futuro. Siamo quindi certi che ogni lettore potrà apprezzare pienamente l'importanza di questo piano per la gestione oculata del nostro patrimonio faunistico.



Provincia del Medio Campidano
Assessorato dell'Ambiente
Servizio Tutela Fauna Selvatica, Caccia e Pesca – Oasi e Parchi

PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE

2010-2014

Parte prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Quadro Normativo di riferimento

ACRONIMI

- **ATC** Ambito Territoriale di Caccia
- **AFV** Azienda Faunistico-Venatoria
- **AATV** Azienda Agri-Turistico-Venatoria
- **CFO** Comprensorio Faunistico Omogeneo
- **CPRFS** Centro Privato di Riproduzione di Fauna Selvatica
- **CRVF** Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche
- **IRFS** Istituto Regionale della Fauna Selvatica
- **ISPRA** Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
- **IUCN** International Union for Conservation of Nature
- **OPPF** Oasi Permanente di Protezione Faunistica
- **PFVP** Piano Faunistico Venatorio Provinciale
- **PFVR** Piano Faunistico Venatorio Regionale
- **SIC** Sito di Importanza Comunitaria
- **TASP** Territorio Agro-Silvo-Pastorale
- **VIncA** Valutazione di Incidenza Ambientale
- **ZAC** Zona Addestramento Cani
- **ZPS** Zona a Protezione Speciale
- **ZTRC** Zona Temporanea di Ripopolamento e Cattura

GLOSSARIO

aziende agri-turistico-venatorie - imprese agricole nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento (L. 157/92, art. 16 comma 1, lett. b);

aziende faunistico-venatorie - aziende, senza fini di lucro, istituite per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche che attuano programmi di conservazione e di ripristino ambientale. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento; non è consentito, invece, immettere o liberare fauna selvatica (L. 157/92, art. 16 comma 1, lett. a);

centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale – centri organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate (L. 157/92, art. 10 comma 8, lett. d);

centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale – aree destinate alla ricostituzione delle popolazioni autoctone (L. 157/92, art. 10 comma 8, lett. c);

oasi di protezione faunistica – aree destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica (L. 157/92, art. 10 comma 8, lett. a);

zone temporanee di ripopolamento e cattura - aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio (L. 157/92, art. 10 comma 8, lett. b);

INDICE

Il percorso parallelo della Valutazione ambientale strategica	Pag 7
--	-------

Parte 1° Disposizioni Generali

<u>1.1 Quadro normativo di riferimento</u>	Pag 8
a) <i>Le Direttive Comunitarie</i>	Pag 8
b) <i>Le Convenzioni Internazionali</i>	Pag 8
c) <i>La Normativa Nazionale</i>	Pag 9
d) <i>La Legislazione Regionale</i>	Pag 10

Il percorso parallelo della Valutazione ambientale strategica

Coerentemente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dalla normativa comunitaria, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha rappresentato anche per questo piano uno strumento finalizzato a favorire l'integrazione delle considerazioni ambientali nella pianificazione, una maggiore comprensione degli effetti ambientali conseguenti alla realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal piano faunistico venatorio provinciale.

L'informazione è la componente fondamentale della VAS, perché solo condividendo lo stesso patrimonio conoscitivo è possibile costruire le basi per un futuro dialogo e confronto. La diffusione e lo scambio di informazioni appare quindi una base essenziale, la *conditio sine qua non*, di una reale partecipazione. L'informazione stessa diventa «un'importante risorsa di scambio» tra cittadini, gruppi locali, amministratori, esperti e tutti gli altri attori coinvolti nel processo.

L'Amministrazione provinciale, con l'apporto dei redattori del Piano, al fine di attivare le necessarie procedure di partecipazione, comunicazione e informazione tra cittadini, operatori economici e sociali, ha organizzato riunioni preliminari di presentazione del PFVP alle associazioni di categoria (allevatori, agricoltori, cacciatori, ambientalisti) ed ha rappresentato degli Istituti faunistici attualmente presenti (Autogestite, ZAC e ATV) aperte a tutti coloro che fossero interessati all'attività di Piano.

Lo scopo è stato quello di offrire un punto di riferimento per tutti gli attori della scena locale, in cui si potessero elaborare proposte concrete partendo dai bisogni, dai desideri e dalle conoscenze dei cittadini e degli operatori economici.

Inoltre uno degli aspetti fondamentali della VAS è l'attività di monitoraggio che consente di seguire negli anni l'attuazione del Piano ed in particolare, il suo grado di efficacia nel perseguire gli obiettivi specifici definiti in fase di elaborazione e gli effetti ambientali generati dalla sua applicazione. L'obiettivo sarà quello di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di indirizzare l'adozione delle necessarie misure correttive.

Il monitoraggio del piano prevede l'utilizzo di un set di indicatori, detti di performance, la cui definizione deriva direttamente dagli obiettivi specifici del PFVP, i rispettivi target, indispensabili per stabilire se l'obiettivo monitorato è stato effettivamente raggiunto.

Tuttavia, allo stato attuale, le insufficienti conoscenze sulla reale consistenza delle popolazioni delle specie di interesse conservazionistico, venatorio e delle specie problematiche non consentono la definizione dei rispettivi target relativi. Poiché, comunque, il PFVP prevede, fra le azioni programmate, i censimenti annuali delle specie più significative, la definizione di tali target potrà essere effettuata una volta acquisite le informazioni necessarie.

1. Disposizioni Generali

1.1 Quadro Normativo di riferimento

Per la stesura di questo piano faunistico si è presa in considerazione la normativa regionale, nazionale ed internazionale vigente in materia di fauna selvatica e di conservazione della natura e delle sue risorse.

1.1.a LE DIRETTIVE COMUNITARIE

L'Unione Europea ha come obiettivo il raggiungimento di un equilibrio nel prelievo venatorio, e proprio per questo motivo sono nate una serie di direttive ai sensi dell'articolo 130R del Trattato. Di seguito sono citate quelle di maggior interesse.

Direttiva 79/409

“Direttiva uccelli selvatici”

Questa direttiva è stata più volte aggiornata e modificata (Direttive 85/411; 86/122; 91/244 e 94/24, 97/49) Essa si pone come obiettivo la protezione, la gestione, la regolazione e lo sfruttamento di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio degli Stati europei. Le finalità devono essere perseguite dai singoli Stati membri che dovranno adottare delle misure indispensabili atte a proteggere e salvaguardare gli habitat attraverso l'istituzione di zone di protezione, la salvaguardia degli habitat all'interno e all'esterno delle zone di protezione, la creazione ed il ripristino dei biotopi distrutti e la previsione di misure speciali di conservazione per tutte le specie che necessitano di particolari azioni di tutela.

Direttiva 92/43

“Direttiva conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”

Questa direttiva ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali. Si occupa anche della flora e della fauna selvatiche nel territorio dei Paesi membri dell'Unione, tramite la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa Rete, nella quale devono essere comprese anche le zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409, deve garantire il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali.

1.1.b LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

La Convenzione di Parigi (1950)

La Convenzione di Parigi ha come obiettivo la protezione gli uccelli viventi allo stato selvatico, ratificata a livello internazionale nell'ottobre 1950, alla quale l'Italia ha aderito con Legge n. 812 del 24/1 1/1978. La convenzione indica i periodi durante i quali è maggiormente necessario provvedere alla protezione degli uccelli e proibisce l'importazione, l'esportazione, l'acquisto e la vendita di uccelli vivi, oppure uccisi o catturati e vieta la distribuzione o la sottrazione di nidi, uova e nidiacei.

La Convenzione di Ramsar (1971)

La Convenzione di Ramsar si occupa delle zone umide di importanza internazionale. E' stata firmata il 2 febbraio 1971, ed è stata resa esecutiva in Italia con un D.P.R. il 13 marzo 1976, n.448. La Convenzione ha offerto una definizione precisa di zone umide e di uccelli acquatici e detta le norme per la classificazione delle zone umide presenti nel territorio di ciascun Stato contraente, da inserire nell'Elenco delle zone umide di importanza internazionale. Inoltre si occupa di predisporre programmi di tutela ed indirizzo di quelle zone.

La Convenzione di Washington (1973)

Nella Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 si discute circa il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. In Italia è stata ratificata con Legge n. 874 del 19/12/1975. Essa introduce il principio in base al quale la fauna e la flora selvatiche, costituendo per la loro bellezza e varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, devono essere protette contro un eccessivo sfruttamento derivante dal commercio internazionale.

La Convenzione di Bonn (1979)

La Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979, relativa alla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, è stata ratificata in Italia con Legge n. 2 del 25/1/1983.

In essa viene definito il principio fondamentale in base a cui è dovere delle attuali generazioni preservare ed usare con prudenza le risorse della Terra, in maniera tale da trasmetterle il più possibile integre alle generazioni future. Anche in questa Convenzione è contenuto un elenco delle specie migratrici minacciate, ed in pericolo di estinzione, in tutta o in una parte notevole della propria area di distribuzione, e di quelle che debbono formare oggetto di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione.

La Convenzione di Berna (1979)

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, riguardante la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, è stata ratificata dal nostro Paese con Legge n. 503 del 5/8/1981. Essa sorveglia ogni Paese affinché esso attui politiche nazionali per la conservazione della flora, della fauna selvatica degli habitat naturali.

1.1.c LA NORMATIVA NAZIONALE.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Con questa legge, conosciuta come legge quadro circa le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", è stato segnato un decisivo passo in avanti nella regolamentazione della normativa riguardante la programmazione dell'uso del territorio e delle relative risorse. Questa legge detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Inoltre introduce come strumento di disciplina, la pianificazione, tramite la quale perseguire obiettivi differenziati in relazione alle diverse specie considerate e alle diverse realtà territoriali. Alle Regioni la legge assegna compiti di programmazione, di orientamento, di controllo e sostitutivi.

D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

Con questo provvedimento l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 92/43 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120

Questo decreto regola la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 357/1997).

1.1.d LA LEGISLAZIONE REGIONALE

L.R. 29 luglio 1998, n. 23.

La Regione Sardegna ha attuato i principi contenuti nella legge quadro nazionale approvando la Legge Regionale n. 23/1998 che è lo strumento fondamentale con cui la Regione detta "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna".

- Modifiche alla L.R. 23/1998:

Legge Regionale 20 aprile 2000, n. 4 - artt. 54-55

Art.54

Comitati provinciali della caccia

1. A seguito dell'avvenuta costituzione dei Comitati provinciali faunistici di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, i Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, e soppressi per effetto dell'articolo 58 della legge regionale n. 32 del 1978, riversano alle entrate del bilancio regionale le proprie giacenze, le quali sono assegnate alle province per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 e per l'attuazione degli interventi della caccia programmata.
2. Al programma di intervento di cui al comma 1 si provvede a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione delle somme rinvenienti ai sensi del comma 1, con pari accertamento della correlativa entrata, nei rispettivi capitoli di spesa.

Art.55

In questo articolo sono contenute *Modifiche alla L.R. n. 23 del 1998 - "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"*:

1. Il comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale n. 23 del 1998 **è abrogato**.
2. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
2. "La tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima dell'inizio della stagione venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno".
3. Nei comma 2 dell'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998, **sono abrogate** le parole "e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo 22 della stessa legge".

4. **Dopo il comma 2** del medesimo articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente:
- "2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio, non è richiesto il pagamento della tassa annuale per l'esercizio venatorio istituita dalla presente legge e la validità dell'abilitazione regionale per l'esercizio venatorio è subordinata al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lett. d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978. Il mancato pagamento del contributo previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 250.000.".
5. Il comma 4 del medesimo articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 è **abrogato**.

Legge Regionale 19 luglio 2000, n. 14 - articolo 9.

Sono state eseguite *Modifiche alla L.R. 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"*

1. Al comma 1 dell'articolo 48 (specie di fauna selvatica cacciabile) della legge regionale n. 23 del 1998, alla voce Uccelli, sottovoce Migratori, sono soppresse le seguenti specie:

- ✓ Passera mattugia (*Passer montanus*),
- ✓ Passera oltremontana (*Passer domesticus*),
- ✓ Storno (*Sturnus vulgaris*),
- ✓ Pittima reale (*Limosa limosa*).

2. Nel comma 1 dell'articolo 59 sono abrogate le seguenti parole: "alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo".

3. Al comma 2 del medesimo articolo 59 sono aggiunte le parole: "nonché il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nelle aree di cui al comma 3 fino alla istituzione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agriturismo-venatorie, negli A.T.C. e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi".

4. Prima del comma 2 dell'articolo 80 inserito il seguente:

"2. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio deve essere corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di detta tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio".

5. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 96 è inserito il seguente comma:

"2 ter. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio non è richiesto il pagamento della tassa per il rilascio dell'abilitazione venatoria. Il rilascio di tale atto è subordinato al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lettera d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978".

6. Nel comma 2 dell'articolo 72 è abrogato il seguente periodo:

"Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni".

Legge Regionale 05 settembre 2000, n° 2 - articolo 13

Tratta di modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria e al bilancio per gli anni 2000-2002, con disposizioni varie.

Legge Regionale 13 febbraio 2004, n° 2

La Regione Sardegna ha dato applicazione sul territorio regionale alle deroghe previste all'art. 9 della Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.

Indirizzi Regionali di Programmazione.

In attuazione dell'art. 20 della L.R. 23/1998 l'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente ha trasmesso alle Province, in data 3 settembre 1998 (protocollo n. 25708), i criteri di omogeneità e congruenza per la predisposizione della pianificazione faunistico-venatoria. ("Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria" dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica - 1994).

Sul piano operativo i criteri rappresentano un concreto punto di riferimento, in sintonia con gli altri atti di programmazione territoriale ed ambientale, per la predisposizione dei singoli piani faunistici provinciali. Gli Indirizzi dettano anche le norme per l'istituzione, costituzione e gestione degli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e privati previsti dalla legge, nonché i principi per l'individuazione dei Comprensori comuni.

Direttive regionali

In attuazione della L.R. 323/1998 sono state approvate una serie di direttive regionali che sono finalizzate a disciplinare in modo più dettagliato i singoli settori.

B.U.R.A.S.: n° 23 del 30 luglio 1999

"Direttiva regionale sulla gestione delle aziende agri-turistico-venatorie"

Allevamento della fauna selvatica a scopo alimentare esercitata da titolari di impresa agricola (ex articolo 30, comma 3, L.R. 23/1998).

Stabilisce con la presente direttiva i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie. Quindi le aziende agri-turistico-venatorie hanno come scopo il poter utilizzare in maniera produttiva la fauna selvatica, purché essa provenga da un allevamento. Le aziende agri-turistico-venatorie devono essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico e coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in area di agricoltura svantaggiata, come nelle aree dismesse da attività agricola ai sensi dei regolamenti comunitari in materia. Le aziende agriturismo - venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e ovviamente fauna acquatica di allevamento.

Delibera Giunta Regionale: n° 16/24 del 21 maggio 2002

Decreto Ass. Difesa Ambiente: n° 29/V del 10 ottobre 2002

B.U.R.A.S.: n° 31 del 25 ottobre 2002 – pagina 3466

"Direttiva regionale sull'attività di allevamento della fauna selvatica a scopo alimentare esercitata da titolari di impresa agricola (ex articolo 30, comma 3, L.R. 23/1998)"

La seguente direttiva emana che gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare hanno la finalità di produzione di ungulati, lepri, conigli, galliformi e anatidi destinati alla commercializzazione.

La fauna selvatica indicata sopra può essere allevata, purché essa sia autoctona. Tutti i capi presenti in allevamento devono essere marcati con apposito contrassegno. Tale contrassegno dovrà coincidere, possibilmente, col numero di matricola assegnato a ciascun allevamento dalla A.S.L. competente per territorio.

Per i nuovi nati si provvede a tale marcatura quando l'età e le dimensioni dell'animale lo consentono e comunque prima della macellazione e della vendita.

Delibera Giunta Regionale: n° 16/24 del 21 maggio 2002

Decreto Ass. Difesa Ambiente: n° 29/V del 10 ottobre 2002

B.U.R.A.S.: n° 31 del 25 ottobre 2002 – pagina 3474

“Direttiva regionale sulla detenzione della fauna selvatica a scopo amatoriale e ornamentale (ai sensi dell’art. 103, L.R. 23/98)”

Con questa direttiva l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente autorizza la detenzione di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni. Le specie detenibili a scopo ornamentale ed amatoriale sono quelle appartenenti alla fauna selvatica come descritte all’art. 5 della L.R. 23/1998.

Sono consentite la detenzione, il commercio e l’esposizione a manifestazioni, di fauna selvatica nata in cattività da riproduttori detenuti legalmente, purché: gli uccelli siano muniti di anellino chiuso, inamovibile e di diametro idoneo, riportante il numero di matricola assegnato al titolare dell’autorizzazione; i mammiferi siano contrassegnati da apposito tatuaggio indelebile e numerato o microchips, apposto dal veterinario dipendente dall’ASL competente per territorio.

Delibera Giunta Regionale: n° 21/61 del 16 luglio 2003

Decreto Ass. Difesa Ambiente: n° 27/V del 27 agosto 2002

B.U.R.A.S.: n° 27 del 9 settembre 2003 – pagina 14

“Direttiva regionale sulla Gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura.

Procedure per le attività di immissione e di cattura della fauna selvatica.”

Nel seguente bollettino si trova la descritta direttiva riguardante la gestione delle oasi e delle zone di ripopolamento e cattura.

Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono gli istituti che hanno come finalità la protezione della fauna selvatica e degli habitat ad essa relativi, nonché la cattura della stessa.

Le oasi sono individuate su superfici idonee al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché all’insediamento, incremento e irradimento naturale delle specie stanziali.

Nelle oasi è vietata l’attività venatoria.

Delibera Giunta Regionale: n° 21/60 del 16 luglio 2003

Decreto Ass. Difesa Ambiente: n° 26/V del 27 agosto 2003

B.U.R.A.S.: n° 28 del 19 settembre 2003 – pagina 18

“Direttiva regionale sulle zone di allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento (ai sensi dell’art. 96, comma 3, L.R. 23/98)”

La seguente direttiva regionale descrive le zone di allevamento della fauna selvatica

a scopo di studio e ripopolamento e autorizza la costituzione delle stesse, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva.

Le zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento sono destinate alla produzione di specie autoctone mantenute in purezza quali:

- a) Pernice sarda (*Alectoris barbara*),
- b) Lepre sarda (*Lepus capensis*),
- c) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*),
- d) Germano reale (*Anas platyrhynchos*),
- f) Cervo sardo (*Cervus elephas corsicanus*),
- g) Muflone (*Ovis musimon*),
- h) Daino (*Dama dama*).

Inoltre possono essere allevate le seguenti specie ad uso esclusivamente delle Aziende

Agri-turistico-venatorie o destinate alle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile di tipo Pb e Tb:

- e) Quaglia,
- f) Cinghiale.

Nelle zone di allevamento di fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento è vietato l'esercizio venatorio.

B.U.R.A.S. n° 28 del 19 settembre 2003

"Direttiva regionale sul risarcimento danni causati da fauna selvatica"

La Regione provvede al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria secondo le modalità previste dalla presente direttiva.

Il danno oggetto di risarcimento può riguardare le produzioni agricole, le produzioni zootecniche o altre opere approntate sui terreni coltivati o utilizzati a pascolo.

Le attività di accertamento dei danni arrecati dalla fauna selvatica sono le Amministrazioni Provinciali.

Delibera Giunta Regionale: n° 21/60 del 16 luglio 2003

Decreto Ass. Difesa Ambiente: n° 26/V del 27 agosto 2003

B.U.R.A.S.: n° 28 del 19 settembre 2003 – pagina 24

"Direttiva regionale sull'istituzione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le prove cinofile"

La presente direttiva disciplina le zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia e per le gare e le prove cinofile nelle more dell'adozione del Piano Regionale Faunistico Venatorio.

Le zone per l'allenamento, l'addestramento, le gare e le prove dei cani da caccia possono essere "permanenti" o "temporanee".

Delibera Giunta Regionale: n° 30/13 del 20 luglio 2004

Decreto Ass. Difesa Ambiente: n° 28/V del 27 agosto 2004

B.U.R.A.S.: n° 30 del 20 settembre 2004

“Direttiva regionale sull'attività di tassidermia, imbalsamazione, conciatura e sulla detenzione di preparazioni tassidermiche e trofei”

Coloro che esercitano un'attività di tassidermia, imbalsamazione e conciatura di fauna selvatica sia per professione, sia a fini amatoriali, devono essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Coloro che svolgono l'attività di tassidermia al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione, sono assoggettati all'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane od al Registro delle Imprese.

In funzione dell'art 27 della Legge 157/92.

“Direttiva sui compiti delle Amministrazioni Provinciali per il rilascio dell'attestato di idoneità per la nomina a guardia volontaria delle associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute”

La seguente direttiva, disciplina i compiti delle Amministrazioni Provinciali per il rilascio dell'attestato di idoneità per la nomina, a guardia volontaria delle associazioni venatorie e protezionistiche riconosciute dalla normativa vigente.

L'esame per l'ottenimento dell'attestato di è indirizzato a verificare la conoscenza del candidato sulla disciplina dell'attività venatoria, sulle armi, e sulle modalità di accertamento e contestazione degli illeciti in materia di caccia, sia amministrativi che penali.